



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Occupare una casa se c'è un bambino che sta male è lecito?

Autore: Redazione | 18/05/2018



Costituisce reato l'occupazione abusiva di alloggi popolari se c'è un minore malato che necessita di essere curato?

Occupazione abusiva di case altrui: un reato che inizia a preoccupare più di un italiano. Tra gli anni '80 e '90, prima dell'ultima grande crisi, sono stati in molti ad

acquistare una seconda casa, spinti dall'espansione edilizia e, in alcuni casi, dai prezzi modici sul mercato. Oggi però un secondo immobile è un lusso di difficile gestione e mantenimento. Già il solo rischio che l'affittuario smetta di pagare i canoni e non se ne vada dall'appartamento "con le buone" è tutt'altro che remoto; se poi ci si aggiunge anche il pericolo che i "senza tetto" se ne possano appropriare, aprendone la porta e facendone la propria abitazione, allora c'è poco da stare tranquilli. C'è la giustizia che fa il suo corso, si può dire, e **occupare una casa altrui** resta pur sempre un reato. Ma non sempre. Se è vero che, a detta della Cassazione, l'esigenza abitativa e la necessità di trovare riparo per chi non ha un tetto non può essere considerata una giustificazione per "prendersi" un alloggio privato o popolare, quando però ci sono ulteriori ragioni - urgenti e non altrimenti risolvibili - allora il processo penale va archiviato. **Occupare una casa se c'è un bambino che sta male**, seppur non è una condotta lecita, quantomeno non può essere punita sul piano penale. È questo il parere fornito dal tribunale di Frosinone con una recente sentenza **[1]**. Vediamo quali sono le ragioni di tale pronuncia al fine di trarne una regola generale.

La prima cosa che ti consiglio di fare, prima di proseguire in questa lettura, è di scorrere, sia pur velocemente, il nostro articolo [Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori, come mi difendo?](#) Lì abbiamo descritto quali problematiche legali possono essere connesse al recupero dell'abitazione al cui interno si siano intrufolati degli sconosciuti. Il codice civile protegge il possesso, anche quello ottenuto illecitamente, salvo che sia un giudice a intervenire. Questo significa che, in un gesto di autotutela, non potresti cambiare serratura alla tua stessa porta (compiresti il reato di «esercizio abusivo delle proprie ragioni», e questo non è il *far west*) o prendere dal bavero l'inquilino che non paga più e sbatterlo fuori di casa (questo è un gesto che può fare solo l'ufficiale giudiziario). Queste scene si vedono solo nei film, ma nei tribunali hanno una sorte diversa. Anche il ladro di un quadro - si insegna nei manuali di diritto civile - viene, in un primo momento, tutelato dal proprietario che vada a casa sua a riprenderselo.

Un carabiniere, chiamato all'occorrenza, potrebbe limitarsi solo a stilare un verbale, ma non potrebbe certo intervenire con la forza se non ha un ordine di un giudice ad autorizzarlo. Insomma, se non passi da un tribunale - con tutto ciò che comporta in termini di costi e di tempo - difficilmente puoi avere indietro la tua casa.

Forti di ciò, molti abusivi si sono sentiti "tutelati" dalla legge o, quantomeno, hanno

considerato le conseguenze legali non così gravi e immediate da impedire loro di non rischiare. Ed ecco il fenomeno dell'**occupazione di case altrui** ha preso una dimensione inaspettata.

A questo punto si sono inseriti alcuni giudici che hanno preso a “perdonare” i responsabili di tali azioni quando, sul banco delle prove, sono riusciti a dimostrare di non avere un tetto sotto cui ripararsi. In verità, sul punto, la Suprema Corte è stata chiara: solo uno **stato di necessità** immediato e urgente può giustificare il proscioglimento, mentre il fatto di non avere da sempre una casa non è certo una sopravvenienza imprevedibile. È una situazione, cioè, che non piomba giù dalla sera alla mattina imponendo una soluzione immediata, seppur illecita. Ci sono i centri di accoglienza e gli alloggi popolari. In un caso dell'anno scorso, la Cassazione ha spiegato [quando non è reato occupare una casa altrui](#): potrebbe avvenire per l'*homeless* che, in una notte di particolare gelo, si rifugia all'interno di un garage o di un appartamento altrui, per il tempo strettamente necessario a sopravvivere in quel frangente eccezionale. Il responsabile, in questo caso, viene assolto ed al proprietario che vuol rientrare nel possesso dell'immobile resta solo la procedura civile (descritta in [Se qualcuno occupa abusivamente la casa](#)), non potendo invece procedere a sporgere denuncia alle autorità.

Un altro caso in cui **occupare una casa** non è reato è quando l'abusivo ha la necessità di proteggere il figlio malato. È questa la sintesi della sentenza qui in commento. Chi non farebbe “carte false” per proteggere i propri bambini? Soprattutto quando c'è un rischio alla loro vita o alla salute. E così, secondo i giudici laziali, l'occupazione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune (la cosiddetta **edilizia popolare**) non può essere punita per via della “scriminante” dello «stato di necessità». Significa che il reato, seppur astrattamente commesso, non può comportare una condanna. E ciò succede tutte le volte in cui la condotta illecita è necessaria per evitare il concretizzarsi di un pericolo attuale di un danno grave alla persona (propria o altrui), tenendo conto anche delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi coinvolti. Ciò non si verifica se l'esigenza di chi invade è quella di reperire un alloggio per risolvere i propri problemi abitativi, ma si configura, invece, quando l'indisponibilità sopravvenuta di altri luoghi da adibire ad abitazione possa pregiudicare lo stato di precaria salute del figlio minore.

«Il fatto non costituisce reato» è questa la formula con cui viene assolto l'**abusivo che occupa una casa popolare** ritenendosi appunto configurata nella fattispecie

la causa di giustificazione dello stato di necessità.

Il Tribunale ricorda, infatti, come ormai la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'**occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà comunale** può essere perdonata per «stato di necessità» quando vi è un pericolo attuale di un danno grave alla persona. E ciò ovviamente vale «sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo», tenendo anche conto «delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. Tale causa di giustificazione (così è chiamato lo «stato di necessità») non può consistere nella semplice assenza di un domicilio e nell'assenza di un reddito per procurarselo. E ciò perché lo stato di necessità è qualcosa di improvviso, urgente e, come tale, transitorio. Invece l'assenza di un tetto è una situazione potenzialmente prolungabile a lungo e, addirittura, per tutta la vita. Ne conseguirebbe che sarebbe lecito espropriare la proprietà privata per tutti coloro che non hanno disponibilità economica. E così non può evidentemente essere.

Ciò posto, nel caso di specie l'occupazione dell'immobile è avvenuta sulla spinta non di un generico stato di disagio abitativo, bensì sulla scorta di una effettiva urgenza di procurarsi un alloggio, dopo che la vecchia abitazione era stata dichiarata inagibile dalle autorità sanitarie preposte e, soprattutto, in considerazione della patologia del figlio minore grave e non transitoria che induce a ritenere la sussistenza del pericolo attuale di un danno grave alla sua integrità.

Note

[1] Trib. Frosinone, sent. n. 1381/2017.

Sentenza

Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 8 novembre 2017 n. 1381 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, dott. PIERANDREA VALCHERA, alla pubblica udienza del 30 ottobre 2017, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale di primo grado CONTRO (...), nato ad A. il (...) libero - assente ex art. 420-bis c.p.p. E (...), nata a (...) il (...) libera - assente ex art. 420-bis c.p.p. difesi di fiducia dall'Avv. St.Ca. IMPUTATI v. allegato MOTIVAZIONE Gli

odierni imputati sono stati citati a comparire dinanzi a questo Tribunale, con decreto di giudizio immediato in esito ad opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del reato meglio descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe. All'udienza del 4 luglio 2016 è stata dichiarata l'assenza degli imputati ex art. 420-bis c.p.p., e, dopo l'apertura del dibattimento con lettura del capo d'imputazione, sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti (prova per testi ed esame dell'imputato). Alla successiva udienza dell'8 febbraio 2017, in ragione dell'intervenuto mutamento della persona fisica del Giudicante, il processo è regredito alla fase della dichiarazione di apertura del dibattimento, cosicché, dichiarato nuovamente aperto il dibattimento, data lettura del capo di imputazione, le parti si sono riportate alle proprie istanze istruttorie; reiterata l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova si è dato corso all'istruttoria di causa - sostanziatasi nell'escussione del testimone d'Accusa (...) (Isp. Polizia Municipale di Ferentino) e di quello della difesa (...) (madre dell'imputata), infine nella produzione documentale ad istanza della difesa (cartella ambulatoriale specialistica di (...) (...) del 7 novembre 2013, cartella ambulatoriale specialistica di (...) (...) del 13 novembre 2013, comunicazione del 5 giugno 2014 inviata da (...) all'Ater di Frosinone e al Comune di Ferentino con allegata certificazione medica del figlio (...), richiesta di sopralluogo del 7 novembre 2014 inviata all'Ufficio Servizio Igiene Sanità Pubblica di Frosinone, verbale di sopralluogo dell'A.S.L. di Frosinone del 14 novembre 2014, protocollo n. (...) del 14 novembre 2014 dell'A.S.L. di Frosinone, protocollo n. (...) del 14 novembre 2013 dell'A.S.L. di Frosinone con allegata certificazione) - al cui termine, all'odierna udienza del 30 ottobre 2017, è stata disposta la discussione finale al cui esito, sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati, il processo ha trovato definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante sua lettura in udienza. Alla luce delle prove ritualmente acquisite nel corso del dibattimento questo Tribunale ritiene che debba essere affermata l'assoluzione degli imputati con la riportata formula terminativa, atteso che l'occupazione arbitraria dell'appartamento di proprietà comunale ed adibito ad alloggio popolare appare scriminata ai sensi dell'art. 54 c.p.: invero, risulta che in data 19 agosto 2014 personale della Polizia Locale di Ferentino, delegato di procedere alle verifiche a seguito di segnalazione dell'Ater, riscontrò che gli odierni imputati, unitamente al loro figlio minore (...) (...) (nato nel (...)), occupavano l'alloggio di proprietà del Comune di Ferentino e gestito dall'Ater, sito in Ferentino via (...) Fabb. "A" scala "B" interno 4, in assenza di autorizzazione e nonostante fosse regolarmente assegnato a (...). Il verbalizzante ha, in particolare, riscontrato che nell'immobile era stata cambiata la serratura della porta di accesso; lo stesso risultava occupato dagli odierni imputati e dal loro figlio minore, in assenza di titoli e di autorizzazioni; specifica il teste che l'immobile era arredato e dotato di tutti i servizi di pubblica utilità; aggiunge, altresì, che, in occasione del controllo, il (...) riferiva che il figlio minore aveva problemi di salute

(asma bronchiale), facendo pervenire successivamente presso gli uffici della Polizia Locale di Ferentino documentazione medica comprovante quanto in precedenza affermato. Pacifico appare pertanto il fatto storico, ossia l'illecita occupazione (sine titolo) dell'immobile, al pari della consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte degli imputati, per come confermato anche dal testimone della difesa. La presente disamina deve, pertanto, volgere alla verifica della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, sotto il duplice profilo dell'esigenza abitativa degli imputati e dello stato di malattia del figlio minore. Orbene, la condotta così ricostruita deve ritenersi scriminata per l'operare della causa di giustificazione dello stato di necessità, derivante dall'indisponibilità di altri luoghi da adibire ad abitazione da parte degli imputati e soprattutto dallo stato di precaria salute del loro figlio minore (come attestata dalla documentazione medica prodotta in atti dalla difesa). Giova osservare come per ritenere configurata la citata scriminante sia necessaria un'attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. Al riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà comunale ed adibito ad alloggio popolare, ricada nell'ambito operativo dell'art. 54 c.p. solo qualora ricorra un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi. Infatti, l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona (che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.) sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, "l'occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell'art. 54 c.p., solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi" (Cass. Sez. 2, 21.12.2011 - 1.2.2012 n. 4292); ed invero si è stabilito che l'art. 54 c.p. per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia attuale. Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce *contra ius* - al fine di evitare un danno grave alla persona - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv. 148374). L'attualità del pericolo, per *argumentum a contrario*, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di

pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso restrittivo. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (*rectius*: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv. 237305; Cass. 7183/2008 riv. 239447). Si legge altresì "che quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi IACP sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. Questa conclusione rimane ferma anche nell'ipotesi di occupazione di un alloggio da parte di donna in gravidanza con rischio di aborto (cfr., Cass., Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035). E' ben vero che questa Corte ha ritenuto che l'illecita occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, concetto che ricomprende non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche situazioni attinenti alla compromissione di un diritto fondamentale della persona, come il diritto di abitazione ovvero altri diritti riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost.: tuttavia, come si è visto l'operatività dell'esimente presuppone - in ogni caso - l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Cass., Sez. 2, n. 8724 dell'11/02/2011, Essaki; Cass., Sez. 2, n. 7183 del 17/10/2008, Adami)". Orbene, nel caso di specie, l'occupazione risulta essere avvenuta sulla spinta non di un generico stato di disagio abitativo, presente invero un'assoluta e improrogabile urgenza ed emergenza di procurarsi un alloggio, in ragione della precaria situazione igienico sanitaria in cui versava l'alloggio ove abitavano, assegnato alla madre dalla (...) (sito nella stessa palazzina Ater) e dichiarato

inagibile dall'ASI, (alloggio umido e invaso da muffe e funghi come attestato dal verbale di sopralluogo dell'A.S.L. di Frosinone dell'11 novembre 2014 e dal Fax inviato dall'A.S.L. di Frosinone al Comune di Ferentino del 14 novembre 2014, ove si legge in oggetto "abitazione insalubre ed antigenica"). Molteplici sono, del resto, le segnalazioni e gli inviti ad intervenire rivolte all'ATER, al Comune di Ferentino e all'A.S.L. di Frosinone, al fine di ripristinare un'abitazione salubre e igienica (vedasi missive del 5 giugno 2014, del 10 giugno 2014 e del 7 novembre 2014). Tale situazione non appare isolata, ma si ancora alle precarie condizioni di salute del figlio minore (di tenera età) (...) (si vedano le cartelle ambulatoriali specialistiche del 7 novembre 2013 e del 13 novembre 2013 e certificato medico del Dott. (...) del 3 giugno 2014, ove si legge "(...) è affetto da bronchiti asmatiche ricorrenti"), situazione grave e non transitoria che, pertanto, induce a ritenere scriminata l'occupazione in presenza di un pericolo attuale di un danno grave all'integrità fisica del minore (...). Conseguentemente, ritenuto che i fatti in contestazione appaiono scriminati per l'operare dell'art. 54 c.p., deve addivenirsi al proscioglimento degli odierni imputati dal reato loro ascritto con la riportata formula terminativa. P.Q.M. IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA visto l'art. 530 cod. proc. pen. ASSOLVE (...) e (...) dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Frosinone il 30 ottobre 2017. Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2017.